

	COMUNE DI CODIGORO	
	PROVINCIA DI FERRARA	
	CRON. N. XXXX	
	OGGETTO: CONCESSIONE IN COMODATO D'USO GRATUITO DI LOCALI	
	ADIBITI A SERVIZI IGIENICI PUBBLICI PRESSO IL PARCHEGGIO DI	
	POMPOSA - ANNO xxxx.	
	L'anno xxxx, addì xx del mese di xxxx con questa scrittura privata da far valere	
	a tutti gli effetti di legge quale atto pubblico tra:	
	Il xxxxxxxxxxxxxxxxxxx nato a Ferrara, CF xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, domiciliato per la	
	carica presso la sede municipale, il quale agisce esclusivamente nella sua	
	qualità di Dirigente del III Settore, in rappresentanza e per conto del Comune di	
	Codigoro,	
	E	
	Sig. xxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxxx il xxxxxxxx, CF xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, il quale	
	dichiara di intervenire al presente atto in qualità di presidente pro- tempore	
	dell'xxxxxxxxxxxxxxxx, e quindi in nome, per conto ed interesse dell'associazione	
	medesima.	
	Premesso che, con deliberazione della Giunta Comunale n. xxx del xxxxxxxx,	
	esecutiva ai sensi di legge che si chiama a far parte integrante del presente	
	contratto anche se non materialmente allegata, il Comune di Codigoro stabiliva	
	di concedere in comodato gratuito all' xxxxxxxxxxxxxxxxxxx i locali in oggetto	
	destinati a servizi igienici pubblici, per permettere all'Associazione stessa di	
	esercitare il presidio sui locali, in modo da erogare il servizio di gestione e	
	pulizia dei servizi igienici a beneficio dei flussi turistici;	
	Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue:	

	Art. 1	
	La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	Art. 2	
	Il Comune di Codigoro, come sopra costituitosi, cede in comodato d'uso gratuito all'xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, come sopra costituitasi, che accetta, i locali adibiti a servizi igienici pubblici presso il parcheggio di Pomposa, censito al catasto fabbricati al foglio xx mapp. n. xxx, come meglio specificato nella planimetria che, sottoscritta dalle parti, si allega al presente atto sotto la lettera "A" per formarne parte integrante e sostanziale.	
	Art. 3	
	Il locale viene concesso in uso nello stato di fatto in cui si trova al fine di assicurare la custodia, l'igiene e la buona tenuta degli stessi .	
	Art. 4	
	Il presente comodato avrà durata dalla sottoscrizione del presente atto dal xxx fino al xx xx xxxx.	
	Il contratto potrà essere rinnovato per egual periodo previa formale richiesta dell'Associazione ed adozione di apposito atto deliberativo.	
	Le parti possono recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso con lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC da inviarsi all'altra parte almeno tre mesi prima del giorno in cui il recesso deve avere esecuzione.	
	L'Associazione, alla scadenza del termine pattuito, si obbliga alla immediata restituzione dei locali in oggetto tramite consegna delle chiavi ad un funzionario comunale il quale provvederà alla redazione di un verbale di riconsegna dei locali.	
	Il Comune nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità può richiedere il	

rilascio immediato dei locali.

In ogni caso non verrà rimborsata da parte del Comune alcuna spesa sostenuta per la manutenzione ordinaria, straordinaria o l'adeguamento della struttura.

Art. 5

L'Associazione si impegna a garantire la piena disponibilità dei locali oggetto del presente contratto da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 6

L'Associazione si impegna a mantenere e conservare il locale con la diligenza del buon padre di famiglia.

Art. 7

L'Associazione potrà utilizzare i locali senza corrispondere alcun compenso o canone al Comune di Codigoro per il sopracitato periodo di comodato d'uso gratuito.

Considerato che i locali oggetto del comodato d'uso gratuito sono adibiti a servizi igienici pubblici, le utenze di acqua, luce, riscaldamento e raccolta rifiuti, resteranno a carico del Comune.

Art. 8

Alla scadenza del contratto ovvero in caso di recesso a norma dell'art. 4, eventuali addizioni, migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dall'Associazione sui locali concessi in uso resteranno acquisite all'immobile senza obbligo di compenso o indennizzo da parte del Comune, anche se eseguite con il consenso dell'Ente.

Art. 9

I locali concessi in uso dovranno essere adibiti a servizi igienici pubblici.

In caso di utilizzi non autorizzati, il Comune provvederà ad inviare specifica

diffida e qualora a tale diffida non venisse ottemperata nei termini imposti, il presente contratto verrà revocato senza che l'Associazione inadempiente possa pretendere alcun indennizzo o rimborso spese.

Art. 10

La concessione in uso del locale viene fatta esclusivamente a favore dell'Associazione per cui il locale o parte di essi non potrà essere ceduto in uso a privati o ad altre associazioni neppure a titolo gratuito se non dopo averne ottenuto l'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Qualora venga accertata la cessione del locale o parte di esso ad altri, senza la prescritta autorizzazione, la presente concessione si intenderà risolto di diritto con decorrenza immediata, senza necessità di ricorso al Giudice e i locali dovranno essere restituiti nella disponibilità del Comune. I bagni sono dotati di un sistema di controllo degli accessi a pagamento. Attraverso l'attività di presidio degli accessi da parte della Pro Loco, previa rendicontazione all'Ente circa i dati relativi alla dimensione del flusso turistico comunale, verrà concesso all'Associazione di introitare le somme derivanti dal pagamento degli accessi. E' possibile modificare l'importo del pagamento per l'ingresso dei bagni fino ad €. 2,00.

Art. 11

L'Associazione dichiara espressamente di esonerare e tenere indenne il Comune dalla responsabilità civile per danni o infortuni che possano derivare a terzi, ivi compreso il personale addetto all'uso del locale, derivante dall'uso e dalle attività svolte nei locali concessi in comodato. In particolare, si impegna a richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle attività e ad ottemperare alle disposizioni di legge in materia.

L'Associazione si obbliga a stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura di rischi per danni alle persone, che frequentano il locale.

A richiesta del Comune, l'Associazione dovrà esibire copia della polizza e delle quietanze di pagamento del premio.

Art. 12

Le spese per la registrazione del contratto sono a carico del comodatario.

Art. 13

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto si farà riferimento alle norme contenute nel Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

Art. 14

Le parti, ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e della Legge 196/2003 dichiarano che tratteranno i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle Leggi e dai Regolamenti in materia.

Art. 15

A pena di nullità, qualunque modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

Art. 16

Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro di Ferrara.

Letto, approvato e sottoscritto.

Comune di Codigoro

Pro Loco di Codigoro

Il Dirigente del III Settore

Il Legale Rappresentante

Arch. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxx xxxxxxxxxxx